



AVVISO “L’ARTIGIANO IN FIERA 2016”

Art. 1 Finalità

La Camera di commercio di Sondrio propone un avviso per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno della partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale “L’Artigiano in Fiera 2016”, che si terrà a Rho (Mi) dal 3 all’11 dicembre 2016, mettendo a disposizione un fondo di € 15.000.

La dotazione del fondo potrà essere aumentata, prima della chiusura del termine di presentazione delle domande di contributo.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi del presente avviso le micro, piccole e medie imprese (MPMI¹), attive con sede o attività in provincia di Sondrio che alla data di presentazione della richiesta di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle Imprese di Sondrio;
- b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con gli obblighi contributivi e previdenziali e con gli adempimenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- d) rispettare la normativa vigente in materia di aiuti di Stato (“de minimis”).

Le domande presentate da imprese non in possesso dei requisiti di cui sopra saranno dichiarate non ammissibili.

La Camera di commercio può concedere un breve termine, non superiore a 15 giorni di calendario, esclusivamente per la regolarizzazione della posizione dell’impresa, limitatamente a quanto attiene al precedente punto b).

Non possono beneficiare dei contributi le Società pubbliche².

Art. 3 Regime d’aiuto

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti “de minimis”³.

Tale regime consente ad una impresa unica⁴, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000, oppure € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2).

¹La definizione di micro, piccola e media impresa è quella prevista dall’art. 2 dell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

² Come definite dall’art. 3.4 dell’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

³ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24/12/2013, consultabile sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu>.

⁴ Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, art. 2.2, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Se l'impresa unica ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione del contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato ed i due precedenti.

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale pertinente, l'aiuto non può beneficiare del suddetto regolamento (art. 3.7).

L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

L'impresa richiedente dovrà indicare, in fase di compilazione della domanda di contributo, gli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti esercizi finanziari e dovrà dichiarare di non superare, come impresa unica (vedasi nota 4), con il valore del contributo richiesto, il massimale "de minimis" di competenza⁵.

Art. 4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo, al netto dell'IVA, sostenute per la partecipazione alla manifestazione fieristica "L'Artigiano in Fiera 2016" sono:

- affitto area espositiva,
- iscrizione nel catalogo della fiera.

Le fatture devono essere emesse:

- dal soggetto organizzatore della fiera;
- da altro soggetto aggregatore della presenza in fiera; in tal caso le spese sono ammesse a contributo entro il limite del costo sostenuto da tale soggetto per l'acquisizione delle aree, debitamente documentato.

Art. 5 Entità del contributo

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 beneficeranno di un contributo a fondo perduto pari al 50% del totale delle spese di cui all'articolo 4, per un importo massimo di € 1.500 e fino alla concorrenza del fondo di cui all'art. 1, come di seguito specificato.

Le domande di contributo validamente pervenute entro il termine di presentazione, saranno inserite in un elenco da cui risulteranno, per ciascun richiedente, il totale delle spese ammesse a contributo e il contributo teoricamente assegnabile.

Nel caso in cui il totale dei contributi assegnabili risultasse superiore alle disponibilità di cui all'art. 1, i contributi assegnati a ciascuna impresa saranno determinati con il metodo del riparto proporzionale.

Il contributo camerale è cumulabile con altri contributi pubblici⁶ fino al raggiungimento di un contributo pubblico complessivo (a seguito di cumulo) pari all'80% della spesa sostenuta.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo (allegato 1), in formato non modificabile (pdf, jpg, ecc.) e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo promozione@so.legalmail.camcom.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale <http://www.so.camcom.gov.it> e fino alle **ore 24.00 del 20 gennaio 2017**.

Alla domanda deve essere allegata copia delle fatture quietanzate per le quali è richiesto il contributo.

⁵ Il rappresentante legale dell'impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (incluso il contributo richiesto) non superano il massimale pertinente previsto dal regolamento "de minimis".

⁶ Sono equiparati ai contributi pubblici i contributi assegnati all'impresa da enti di formazione, enti bilaterali ed assimilati.



Le domande pervenute con modalità diverse dalla PEC, oppure non sottoscritte digitalmente o oltre il predetto termine, non verranno prese in considerazione.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 7 Liquidazione dei contributi

I provvedimenti di assegnazione e di liquidazione dei contributi sono di competenza del Segretario Generale della Camera di commercio di Sondrio, conformemente alle disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la concessione di contributi e sussidi.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e d) di cui al primo comma del precedente articolo 2 devono essere posseduti dall'impresa beneficiaria anche al momento della liquidazione del contributo, a pena di revoca del medesimo.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio.

Art. 9 Informazioni

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare l'Unità Operativa Promozione della Camera di Commercio di Sondrio (tel. 0342/527232-239 e-mail: promozione@so.camcom.it) o a consultare il sito internet all'indirizzo www.so.camcom.gov.it.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento per la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e di progetti promozionali realizzati da soggetti terzi" approvato con deliberazione n. 76/GC/2011 e successivamente modificato con deliberazione n. 26/GC/2016, disponibile sul sito della Camera di Commercio al seguente link: <http://www.so.camcom.gov.it/home.jsp?idrub=3073>.